

LETTERA CIRCOLARE

N. 27/2025

Oggetto: Conciliazioni ex art 410 cpc e sede protetta

La Corte di Cassazione, Sez. lavoro, con la sentenza dell'8 aprile 2025 n. 9286, in continuità con un precedente orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte (Corte Cass. Sez. lav. 10065 del 2024; Corte Cass. Sez. lav. n. 25796 del 2023), torna a pronunciarsi sui presupposti di validità delle conciliazioni sindacali ex art. 410 e 411 comma 3 c.p.c. Secondo i giudici di legittimità, in primo luogo, perché la conciliazione sia valida, è indispensabile che il lavoratore sia pienamente consapevole della natura dell'atto transattivo e delle rinunce che tale atto inevitabilmente comporta. L'assistenza del sindacato, quindi, deve essere effettiva e deve consistere, tra l'altro, in esaurienti spiegazioni sulla portata e conseguenze dell'atto transattivo.

In continuità con alcuni recenti arresti della giurisprudenza di legittimità, inoltre, la conciliazione sindacale sarà inoppugnabile solo se sottoscritta presso la sede sindacale.

La sede di sottoscrizione dell'accordo, dunque, non è un elemento neutro, ma contribuisce direttamente alla funzionalità delle tutele che devono essere garantite al lavoratore e, quindi, all'effettività dell'assistenza.

Alla luce del contrasto interpretativo e della delicatezza della materia, appare auspicabile un intervento nomofilattico della Suprema Corte per fornire chiarezza definitiva sulla questione che interessa imprese e lavoratori. Pertanto si consiglia di effettuare le conciliazioni presso le sedi espressamente protette: quella giudiziale (art. 420 c.p.c.); le commissioni di conciliazione istituite presso gli Ispettorati Territoriali del Lavoro (art. 410 e 411, commi 1 e 2 c.p.c.) ove presenti; le Commissioni di Certificazione (art. 31, co. 13, L. 183/2010); le sedi sindacali (art. 411, comma 3 c.p.c.).